

ALLEGATO =B= AL N. 91173/8512 DI REPERTORIO DOTTOR ANDREA BORTOLUZZI

STATUTO

della "FONDAZIONE BELLORA"

con sede in Gallarate (VA), Piazza Giovine Italia, 1

Articolo 1

- Costituzione -

L'Ente, avente la denominazione di "Fondazione Bellora Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.)" , trae origine dall'atto pubblico di trasformazione adottato con delibera n. 38 del 21 luglio 2003 del Consiglio di Amministrazione della "I.P.A.B. Casa di riposo Bellora" di Gallarate, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui alla Legge della Regione Lombardia n.1 del 13/02/2003, e del suo successivo regolamento d'attuazione e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 20 gennaio 2005..

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione ha sede in Gallarate, Piazza Giovine Italia, 1.

Potranno essere costituiti in Italia e all'estero uffici e sedi di rappresentanza.

Articolo 2

- Scopi -

La Fondazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed opera nell'ambito della Regione Lombardia ed in ottemperanza a quanto previsto all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n°460.

La Fondazione, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 della L.R. n.1/2003 e dell'art.17 del D.Lgs. n.207/2001, nel rispetto delle tavole di fondazione originarie della trasformata "IPAB Casa di riposo Bellora", ha lo scopo di ospitare, nelle proprie strutture o in quelle di cui abbia la disponibilità, persone anziane o disabili in stato di sanità dando la preferenza ai residenti nel Comune di Gallarate.

La Fondazione si propone di provvedere all'assistenza, alla tutela ed al recupero di persone anziane e disabili versanti in condizioni di non autosufficienza, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi predetti.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani, Strutture protette e Case di Riposo, Residenze sanitarie assistenziali per disabili e, in genere, ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle

strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di vigilanza.

Articolo 3

- Attività strumentali, accessorie e connesse -

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga

opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

- Vigilanza -

Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 207/01 la Regione, quale Autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

Articolo 5

- Patrimonio -

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dal conferimento iniziale dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della originaria I.P.A.B. Casa di Riposo Bellora, come risulta dalle perizie effettuate sui cespiti, dall'inventario dei beni mobiliari e dall'attestazione della situazione bancaria rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente individuata nella Banca Intesa BCI (ex Cariplo) Agenzia di Gallarate;

b) da quegli altri beni mobili e immobili che pervengano o

perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con esplicita destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Ai sensi degli artt.17 e 18 del D.Lgs., n.207/01, i beni di cui alla precedente lettera a) restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art.2 (Scopi), nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, e fatto salvo quanto si dirà al comma seguente in riferimento ai beni immobili e a quelli di valore storico e artistico.

La dismissione dei beni immobili di cui al precedente punto a.1), e di quelli di valore storico ed artistico di cui al precedente punto a.3), dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle

medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. Tuttavia, qualora taluni beni siano ritenuti, col voto unanime dei consiglieri presenti nell'apposita seduta del consiglio di amministrazione, non più idonei e/o funzionali al raggiungimento dello scopo principale della Fondazione, gli stessi beni potranno essere alienati, imputando i relativi proventi parte al fondo di gestione, parte ad incremento del patrimonio.

Articolo 6

- Fondo di gestione -

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

- Membri della Fondazione -

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

- Fondatori -

E' socio Fondatore la "IPAB Casa di Riposo Bellora" di Gallarate che con delibera del proprio organo amministrativo in data 21 luglio 2003 si è trasformata in Fondazione di Partecipazione, conferendo integralmente il proprio patrimonio.

Articolo 10

- Partecipanti -

Possono ottenere la qualifica di «Partecipanti» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche an-

nualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11

- Partecipanti esteri -

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

- Esclusione e recesso -

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;

- l'Assemblea dei Partecipanti;

- il Revisore dei conti;

- il Direttore della Fondazione.

Articolo 14

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I consiglieri sono nominati:

a) quattro membri dal Comune di Gallarate, previa intesa con la Famiglia Bellora;

b) un membro, con le funzioni di Presidente, dalla Famiglia Bellora tra i propri componenti o da essa scelto anche al di fuori del proprio ambito familiare.

I membri del Consiglio di Amministrazione, scelti fra persone di specchiata moralità e, sulla base del curriculum professionale, con documentate competenze tecniche nelle materie specificamente attinenti gli scopi della fondazione e/o, più in generale, l'amministrazione e gestione della stessa, possono essere rinominati.

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi carica elettiva nell'ambito di enti pubblici anche locali e con incarichi di natura dirigenziale all'interno di organizzazioni politiche.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto del-

le designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare, compatibilmente con le risorse finanziarie e gestionali disponibili, un'indennità a favore dei singoli componenti il Consiglio medesimo.

Articolo 15

- Compiti del Consiglio di Amministrazione -

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.460/97.
- nominare i Partecipanti ai sensi degli art. 9 e 10 del presente statuto;
- nominare su proposta del Presidente il Direttore della Fondazione;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Esso può quindi provvedere a qualsiasi atto, necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 16

- Adunanze del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente di propria iniziativa che su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, nonché quelle di dismissione delle parti di patrimonio individuato ai punti a.1) e a.3) dell'art.2 del presente statuto, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Direttore della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di

Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Direttore, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Articolo 18

- Presidente della Fondazione -

Il Presidente della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- indicare al Consiglio di Amministrazione per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Direttore

della Fondazione;

- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Articolo 19

- Assemblea di Partecipazione -

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e pro-

poste sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Articolo 20

- Revisore dei conti -

La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei revisori nominato dal Comune di Gallarate, previa intesa con la Famiglia Bellora.

Il revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Ha diritto ad un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 21

- Direttore della Fondazione -

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Am-

ministrazione su indicazione del Presidente dello stesso.

Il Direttore è nominato per un periodo di tre anni e decade alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. La sua nomina avviene con contratto di diritto privato. L'incarico è rinnovabile alla scadenza.

Il direttore della Fondazione deve essere scelto tra coloro che, in possesso di un diploma di laurea in materia giuridico-economica e/o gestionale, abbia sviluppato adeguata esperienza nel settore di attività della Fondazione. Al direttore della Fondazione si applicano le norme sull'incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

Il Direttore della Fondazione ha la gestione ordinaria della Fondazione, sovrintende a tutti gli Uffici della stessa e dirige il personale. E' responsabile del buon andamento dei servizi e della gestione dei servizi amministrativi. Esegue le deliberazioni e gli ordini del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle rispettive competenze.

Propone ai competenti organi della Fondazione le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

Articolo 22

- Servizio di Tesoreria -

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo istituto banca-

rio di nota e comprovata solidità alle condizioni più vantaggiose per l'Ente.

Articolo 23

- Scioglimento -

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

Articolo 24

- Clausola di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e, più generalmente, per gli Enti Morali con personalità giuridica di Diritto Privato.

ROSSANA CAVALLAZZI

ANDREA BORTOLUZZI Notaio (L.S.)